REGOLAMENTO (CEE) N. 3586/73 DEL CONSIGLIO

del 28 dicembre 1973

relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di zinco greggio della sottovoce 79.01 A della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto in trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che nella Comunità la produzione di zinco greggio è insufficiente e che i produttori non possono pertanto soddisfare tutto il fabbisogno delle industrie utilizzatrici della Comunità;

considerando che pertanto è nell'interesse della Comunità sospendere per questo metallo l'applicazione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un periodo di un anno, entro un limite determinato;

considerando che a norma dell'articolo 39 dell'atto di adesione, i nuovi Stati membri sono tenuti per il prodotto in questione a procedere, il 1° gennaio 1974, al primo ravvicinamento dei dazi delle loro tariffe doganali a quelle della tariffa doganale comune; che a decorrere da questa data, è quindi necessario che il fabbisogno dei nuovi Stati membri per quanto riguarda il prodotto in provenienza da paesi terzi venga soddisfatto, nel corso del periodo contingentale, grazie al contingente tariffario in questione; che non possono essere comprese in tale fabbisogno le importazioni che beneficiano di un altro regime tariffario preferenziale; che nel quadro del precitato contingente tariffario detti Stati membri devono applicare dazi conformi alle disposizioni stipulate in materia dall'atto di adesione;

considerando che, data la scarsa interpenetrazione dei mercati dello zinco greggio, non sembra possibile basarsi sui dati precendenti per stabilire il volume e la ripartizione del contingente tariffario comunitario per il metallo in questione; che, sulla base dei calcoli estimativi del loro fabbisogno, effettuati dagli Stati membri, il volume contingentale da aprire per l'anno 1974 ammonta a 20 000 tonnellate per lo zinco greggio; che tale volume tiene conto della necessità di non superare un livello ragionevole mantenendo una protezione della produzione comunitaria; che a tal fine è stato preso in considerazione unicamente il fabbisogno calcolato da taluni Stati membri in base a stime limitate a determinate qualità di zinco; che è pertanto opportuno lasciare a questi Stati membri la facoltà di autorizzare le imputazioni su detto volume soltanto a determinate condizioni di qualità e di destinazione;

considerando che, per tener conto in modo più preciso dell'eventuale evoluzione delle importazioni del prodotto in questione, accorre suddividere in due parti il volume contingentale di 20 000 tonnellate, ripartendo la prima parte tra tutti gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale; che per garantire una certa sicurezza agli importatori è opportuno fissare la parte iniziale a 18 000 tonnellate, mentre il saldo costituisce la riserva; che, soprattutto in mancanza di un periodo di riferimento sufficientemente rappresentativo, le aliquote di partecipazione iniziale possono stabilirsi approssimativamente sulla base di stime che tengano conto della nuova situazione, secondo le seguenti percentuali:

Benelux	25,34
Danimarca	2,22
Germania	42,67
Francia	1,33
Irlanda	1,48
Italia	10,66
Regno Unito	16,30

considerando che le aliquote iniziali possono essere esaurite più o meno rapidamente; che, per tener conto di questo fatto e per evitare qualsiasi soluzione di continuità, è oportuno che ciascuno Stato membro che abbia utilizzato quasi completamente la sua aliquota iniziale proceda al prelievo di un'aliquota supplementare dalla riserva; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro ogniqualvolta ciascuna delle sue aliquote supplementari sia stata utilizzata quasi interamente e tutte le volte che lo consenta la riserva; che le aliquote iniziali e supplementari debbono essere valide fino al termine del periodo contingentale; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri;

considerando che se, ad una data determinata del periodo contingentale in uno Stato membro si rendesse disponibile una forte rimanenza dell'aliquota iniziale,

tale Stato deve riversarne una parte considerevole nella riserva, per evitare che parte del contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro, mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1974 è aperto nella Comunità un contingente tariffario comunitario di 20 000 tonnellate di zinco greggio della sottovoce 79.01 A della tariffa doganale comune.

2. Non sono imputabili sul contingente tariffario suddetto le importazioni del prodotto in questione che già beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali in forza di un altro regime tariffario preferenziale accordato da alcuni Stati membri, in particolare nel quadro di accordi di libero scambio.

3. Nei limiti del contingente tariffario in questione, il dazio della tariffa doganale comune è totalmente sospeso.

4. I nuovi Stati membri applicano, nei limiti del contingente tariffario in questione, dazi calcolati conformemente alle disposizioni stipulate in materia dall' atto di adesione.

Articolo 2

1. Una prima parte di 18 000 tonnellate di questo contingente tariffario comunitario viene suddivisa tra gli Stati membri; le quote che, salvo l'articolo 5, sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 1974, ammontano per ciascuno Stato membro alle quantità qui appresso indicate:

Benelux	4 561	tonnellate
Danimarca	400	tonnellate
Germania	7 681	tonnellate
Francia	239	tonnellate
Irlanda	266	tonnellate
Italia	1 919	tonnellate
Regno Unito	2 934	tonnellate

2. La seconda parte pari a 2 000 tonnellate costituisce la riserva comunitaria.

Articolo 3

1. Se l'aliquota iniziale di uno Stato membro — quale è fissata dall'articolo 2, paragrafo 1 — ovvero la stessa aliquota diminuita della frazione trasferita alla riserva — qualora siano state applicate le disposizioni dell'articolo 5 — è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota pari al 10 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se, doppo aver esaurito la propria aliquota iniziale uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda aliquota, esso procede, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza aliquota pari al 5 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, dopo aver esaurito la sua seconda aliquota, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza aliquota, esso procede, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino ad esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi, se vi è ragione di ritenere che esse rischierebbero di non essere esaurite. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 4

Le aliquote supplementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 sono valide sino al 31 dicembre 1974.

Articolo 5

Se alla data del 15 ottobre 1974 uno Stato membro non abbia esaurito la propria aliquota iniziale, esso trasferisce alla riserva, entro il 31 ottobre 1974, la frazione non utilizzata di detta aliquota che eccede il 20 % del quantitativo iniziale. Esso può versare una quantità maggiore se ha motivo di ritenere che quest' ultima rischia di non essere utilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro e non oltre il 31 ottobre 1974 il totale delle importazioni di detto prodotto effettuate fino al 15 ottobre 1974 incluso ed imputate sul contingente comunitario, nonché se del caso la frazione della loro aliquota iniziale che essi trasferiscono alla riserva.

Articolo 6

Gli Stati membri possono limitare a determinate qualità o destinazioni la possibilità di effettuare imputazioni sulle loro aliquote di zinco greggio.

Articolo 7

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 informa ciascuno di essi, appena le pervengono le notifiche, del grado di esaurimento della riserva.

Essa informa gli Stati membri entro e non oltre il 15 novembre 1974 dell'entità delle riserve dopo i trasferimenti effettuati a norma dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e a tale fine ne precisa il quantitativo allo Stato membro che procede a quest'ultimo prelievo.

Articolo 8

1. Gli Stati membri adottano tutte le opportune disposizioni affinché l'apertura delle aliquote supplementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, alla loro parte cumulata del contingente comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione stabiliti sul loro territorio il libero accesso alle aliquote ad essi assegnate.

3. Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni del prodotto in questione presentate in dogana accompagnate da una dichiarazione di immissione in consumo.

Articolo 9

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione circa le importazioni effettivamente imputate alle loro aliquote.

Articolo 10

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché venga osservato il presente regolamento.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 dicembre 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ove GULDBERG